



Notaio
Bruno Frauenfelder

ALLEGATO "A" DEL N. 17151 DELLA RACCOLTA
STATUTO

della Società: "ASIS Salernitana Reti ed Impianti Società per Azioni".

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - ORGANI

Art.1

(Costituzione)

E' costituita, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), della Legge n.36/94 e dell'art.35 della Legge n.448/2001, una Società per Azioni sotto la denominazione "ASIS Salernitana Reti ed Impianti Società per Azioni", a seguito di trasformazione della precedente "ASIS Azienda Speciale Idrica Salernitana".

Art.2

(Sede Sociale)

La società ha sede legale in Salerno (SA).
La Società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, unità locali in genere su tutto il territorio comunitario.

Art.3

(Oggetto sociale)

La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, di cui all'art. 141 del Dlgs. 152/2006, nell'area dell' Alta e Bassa Valle del Sele ed in particolare nel territorio dei Comuni Soci.

Trattandosi di servizio pubblico, la Società si propone una gestione improntata all'efficienza, economicità, efficacia e trasparenza della proprio azione.

Inoltre, la Società, nella gestione del servizio pubblico, persegue, insieme all'interesse dei Soci, anche quello delle comunità amministrare.

La Società potrà anche assumere la gestione di altri servizi pubblici con riferimento al territorio dei Comuni Soci, sempreché questi non siano prevalenti rispetto al servizio idrico integrato.

Rientrano nella gestione del servizio anche le attività ad esso strettamente connesse con riguardo alla manutenzione, riparazione, progettazione ed esecuzione delle infrastrutture destinate al servizio stesso.

L'attività della Società è territorialmente limitata ai Comuni che hanno sottoscritto il capitale sociale.

La Società potrà, inoltre, assumere interessenze, quote di partecipazioni, anche azionarie, in altre Società o ditte aventi scopi affini o analoghi, nonché procedere a concorrere alla costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati e per meglio adempiere allo scopo sociale, nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta in favore dei Soci.



La Società, inoltre, amministra, accresce ed innova le reti, gli impianti, e le altre dotazioni patrimoniali destinate alla gestione del servizio idrico integrato ad essa conferiti all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri, ovvero ad essa conferiti e/o trasferiti dai Soci e/o dall'azienda da cui è risultata trasformata e cioè Asis Azienda Speciale Idrica Salernitana.

La Società pone le suddette dotazioni ed infrastrutture a disposizione anche di altri soggetti incaricati della gestione del servizio a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità.

La Società potrà, altresì, gestire i servizi a rilevanza non economica ad essa eventualmente affidati dagli enti locali ai sensi dell' art. 113 bis D.Lgs. 267/2000.

La Società può, altresì, svolgere l'attività di progettazione, realizzazione e gestione di tutti gli impianti e le opere necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale, nonché per quanto attiene ai settori del gas, energia elettrica, cogenerazione, energie rinnovabili da fonti alternative, per la realizzazione di impianti di tipo fotovoltaico, idroelettrico, eolico e per altri servizi di pubblica utilità, nonché fornire, anche a soggetti diversi dai Soci, servizi di consulenza e gestione di processi aziendali ed informatici relativamente ai settori stessi.

La Società può, infine, effettuare investimenti nel settore dell'energia rinnovabile da fonti alternative per la realizzazione di impianti di tipo fotovoltaico, idroelettrico, eolico o altro, allo scopo di ridurre i consumi energetici derivanti dall'esercizio degli impianti elettromeccanici strumentali alla gestione del ciclo integrato.

La società può svolgere, altresì, l'attività di consulenza, l'attività di consulenza e assistenza finanziaria, amministrativa ed aziendale, nonché assistenza nella formulazione e documentazione delle richieste di contributi, facilitazioni e credito di qualsiasi forma e tipo a favore degli enti locali e/o pubblici del territorio provinciale inerente al ciclo integrato delle acque.

La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale:

- può compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, incluse le prestazioni di garanzie;
- può compiere qualunque attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che si rendessero necessarie e/o utili, quali, a titolo esemplificativo:
 - = l'effettuazione di investimenti in valori mobiliari ed immobiliari;
 - = la stipulazione di convenzioni con una o più aziende di credito o con altri enti per la concessione di crediti;



= l'assunzione di mutui o residui di essi relativi alle opere del SII conferiti dai Comuni soci dell'ASIS Salernitana Reti ed Impianti spa. Detta eventualità andrà di volta in volta disciplinata tra le parti con atti specifici.

La Società potrà, inoltre, effettuare tutte quelle operazioni che l'Organo Amministrativo riterrà utili o opportune per il raggiungimento dell'oggetto Sociale.

Art.4

(Durata)

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050. L'Assemblea dei Soci potrà prorogare una o più volte la durata, o anticipare lo scioglimento.

Art.5

(Organi della Società)

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

TITOLO II

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.6

(Assemblea)

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede Sociale e, comunque, all'interno del territorio comunitario.

L'Assemblea dei Soci esprime gli indirizzi ai quali il Consiglio di amministrazione è tenuto ad uniformarsi e delibera su tutte le materie per essa espressamente indicate dal Codice Civile.

L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria elegge il Consiglio di amministrazione ed il Presidente con le modalità di cui all' art. 13.

Nomina, altresì, uno speciale organo costituito da n. 3 (tre) soci al quale è demandato l'esercizio del controllo analogo, come specificato al successivo art.31.

Art.7

(Convocazione)

L'Assemblea dei soci deve essere convocata, a cura degli Amministratori, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e, comunque, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, con le formalità di cui all'art.2366 del c.c.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art.2364 c.c.

In questo caso gli Amministratori segnalano nella relazione



prevista dall'art.2428 C.C. le ragioni della dilazione.
La convocazione avverrà mediante avviso comunicato ai Soci, ai Consiglieri ed ai Sindaci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art.8

(Presidente dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è assistito da un Segretario da lui nominato e scelto tra i dipendenti della Società.

Art.9

(Intervento e rappresentanza nell'Assemblea)

Ogni socio che abbia diritto di intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona che non sia membro degli organi amministrativi o di controllo o sia dipendente della Società e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art.2372 C.C.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto all'intervento all'Assemblea anche per delega.

Art.10

(Costituzione dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita per deliberare su quanto previsto dalla legge, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art.11

(Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale



firmato dal Presidente e dal Segretario.
 Nei casi di legge il verbale viene redatto da Notaio,
 previamente designato dal Presidente del Consiglio di
 Amministrazione o da chi ne fa le veci.

TITOLO III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.12

(Nomina del Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente. Il numero dei Consiglieri potrà essere elevato a cinque nei casi in cui la legge lo consenta.

La rinuncia dei singoli Amministratori ha effetto immediato solo se rimane in carica la maggioranza degli amministratori; in caso contrario, produce effetto dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita.

Gli amministratori, fermo restando i criteri di cui all'art. 60 e 63 T.U. 267/2000, devono rispondere ai requisiti di onestà e moralità ed essere immuni da condanne penali, per delitti non colposi, passate in giudicato.

Inoltre, gli stessi devono rispondere ai requisiti di professionalità e competenza adeguate all'incarico da ricoprire ed avere capacità manageriali.

Devono godere dei diritti civili e politici e non avere vincoli di parentela fino al 4° grado tra di loro.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che subentrano ai consiglieri sostituiti restano in carica fino alla scadenza del mandato di quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art.13

(Nomina di Amministratori)

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria in un'unica tornata sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona, più di una lista, nè può votare liste diverse.

Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede sociale almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il predetto termine, devono depositarsi presso la sede sociale un sintetico curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista, nonchè le



dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestino il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da tutte le altre disposizioni applicabili.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni lista dovrà comprendere un numero di candidati, nell'ambito dei quali dovrà essere espressamente indicato colui che assumerà la carica di Presidente, pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Vengono eletti amministratori i componenti appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti, in ragione delle quote azionarie da questi possedute.

Viene nominato Presidente il componente indicato per tale funzione nell'ambito della lista vincente.

Art.14

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi programmatici assegnati dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento dei fini istituzionali, che non siano riservate all'Assemblea dei soci.

In particolare il Consiglio dovrà:

- adempere ai doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, restando solidalmente responsabile verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza;

- convocare l'Assemblea e fissarne l'ordine del giorno nel rispetto della legge e del precedente art.7;

- redigere il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Vice Presidente che svolga le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art.15

(Convocazione del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario.



Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e comunque all'interno del territorio nazionale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione nella loro residenza risultante dai libri sociali.

Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

Il Consiglio di Amministrazione, con il consenso unanime di tutti i suoi componenti, può stabilire procedure abbreviate e/o semplificate per la convocazione.

Art.16

(Validità delle sedute)

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti con votazioni espresse in forma palese.

Art.17

(Presidente, Amministratore Delegato e Rappresentanza della Società)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere anche le funzioni di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione fissa il contenuto della delega e, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso.

Non sono, comunque, delegabili in base all'art.2381 c.c. le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis Cod.Civile.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, ed in tale veste conferisce procure anche speciali e generali alle liti.

Art.18

(Svolgimento delle sedute)

Al Presidente compete constatare che il Consiglio di amministrazione sia regolarmente costituito per la validità delle deliberazioni, nonché dirigere e regolare la discussione e la votazione.

Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto processo verbale da un dipendente con funzioni di Segretario.

In mancanza del Segretario, i verbali sono redatti dal componente più giovane del Consiglio.

Tali verbali, trascritti in apposito libro, sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.

Art.19

(Segretario)



Il Presidente nomina tra i dipendenti della Società un Segretario, il quale deve raccogliere le pratiche da sottoporre al Consiglio, corredarle degli opportuni elementi istruttori e documentali, redigere i verbali delle sedute ed attendere ad ogni altro incombente necessario per il buon funzionamento del Consiglio stesso.

Ha il potere di assistere alle sedute e di coadiuvare il Presidente durante lo svolgimento delle stesse.

Non ha il potere di intervenire nella discussione, nè di partecipare alla deliberazione.

Art.20

(Compensi)

La misura dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Art.21

(Responsabilità)

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale secondo le norme fissate dal C.C. (artt.2392, 2393, 2393 bis).

Sono, inoltre, responsabili nei confronti dei creditori sociali (art.2394 c.c.) e nei confronti dei singoli soci o terzi (art.2395 c.c.)

Art.22

(Direttore Tecnico)

La Società potrà nominare, anche ai sensi della Legge n.109/94 e sue modifiche ed integrazioni, un direttore tecnico a cui saranno attribuite funzioni specifiche oltre a quelle espressamente previste dalla normativa di settore.

TITOLO IV

COLLEGIO SINDACALE

Art.23

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto:

- da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati dall'Assemblea;
- un componente effettivo è designato dai Comuni con quote di capitale non inferiore al quindici per cento;
- un componente effettivo ed uno supplente sono designati dai Comuni con quote di capitale inferiori al tre per cento;
- un componente effettivo ed uno supplente sono designati dagli altri Comuni.

Tra i sindaci effettivi l'Assemblea nomina il Presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi; possono essere rieletti; devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale ha i doveri di cui all'art.2403



cod.civ.. Esso esercita anche il controllo contabile.
L'Assemblea determina il compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale nei limiti delle tariffe professionali dei dottori commercialisti.

TITOLO V
CAPITALE E OBBLIGAZIONI

Art.24

(Capitale Sociale)

Il capitale sociale è fissato in euro 3.807.100,00 (tremilionioottocentosettemilacento virgola zero) diviso in numero 76.142 azioni ordinarie del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero) cadauna.

Art.25

(Azioni)

Le azioni, nominative ed indivisibili, conferiscono ai loro possessori uguali diritti, riconoscendo loro un voto in Assemblea.

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno nè dati in alcuna forma di garanzia.

Art.26

(Trasferimento delle Azioni)

Tenuto conto degli scopi perseguiti dalla Società e di quanto disposto dall'art. 150 comma 3 del Dlgs. 152/2006, le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni sono dirette a tutelare gli interessi della Società all'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei Soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

Per il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione e/o sottoscrizione si intende il trasferimento per atto tra vivi o altro diverso, discendente da fenomeni successori, estintivi e/o costitutivi, previsti dalla normativa di settore per gli Enti Locali, delle azioni e dei diritti di opzione.

Ove indicato "azioni" deve comunque leggersi azioni e diritti di opzione, precisandosi che:

- a) per "trasferimento" per atto tra vivi si intende qualsiasi negozio di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, concernenti la sola piena proprietà, nel senso più ampio del termine, qualunque sia lo schema causale utilizzato, e, quindi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in Società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, in forza del quale si consegua, in via esclusiva diretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti;
- b) per trasferimento ad altro titolo, diverso da quello inter vivos di cui alla precedente lettera a), s'intendono tutte le vicende che, ai sensi della Legge regionale campana n. 54/1974, possono determinare l'istituzione di nuovi Comuni, il distacco da un Comune esistente di una o più frazioni e/o borgate e successiva costituzione in un nuovo Comune autonomo



ovvero a fusioni di più frazioni e/o borgate appartenenti a comuni diversi, previo distacco degli stessi.

Il trasferimento può avvenire solo in favore di altri soci, in considerazione dello scopo sociale e delle modalità di affidamento del servizio. Per le stesse ragioni è vietata la costituzione di diritti reali limitati.

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione delle azioni possedute.

Il socio che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità dell'acquirente.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

L'ampliamento della base societaria ad altri enti locali ha luogo in corrispondenza dell'estensione delle attività del servizio pubblico così come affidato dall'Ente di Ambito o altro soggetto pubblico abilitato.

A tale specifico scopo i Soci rinunziano espressamente e nell'interesse della Società al diritto di prelazione.

L'aumento di capitale, destinato a favorire il subentro di nuovi soci, sarà commisurato al numero di abitanti residenti del soggetto sottoscrittore, in maniera che, al completamento della sottoscrizione del nuovo capitale, il nuovo soggetto, così come gli azionisti preesistenti, detengano ciascuno una quota del 20% del capitale sociale uguale per tutti, mentre il restante 80% sarà ripartito proporzionalmente al numero di abitanti dei singoli Comuni che risultino residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al subentro.

Art. 27

(Obbligazioni)

La società può emettere a norma di legge, obbligazioni nominative e al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni, nel rispetto delle norme che regolano le procedure concorsuali ad evidenza pubblica.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 28



(Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale.

Art.29**(Utili)**

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale, ex art.2430 c.c., fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) la rimanenza, a remunerazione del capitale, sarà ripartita tra i soci ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, salvo che l'Assemblea non deliberi speciali accantonamenti a favore di risorse straordinarie e per altre destinazioni;
- c) il pagamento dei dividendi non riscossi nel quinquennio, dal giorno della loro esigibilità, si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII**PATRIMONI DESTINATI A SPECIFICI AFFARI****Art.30**

La Società può costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi e nel rispetto dell'art.2447 bis e seguenti del cod.civ.

TITOLO VIII**NORME TRANSITORIE E FINALI****Art.31****(Controllo in house)**

La Società, in quanto titolare della gestione di un servizio pubblico, è soggetta al controllo degli enti locali soci e dell' Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4-SELE, fino al suo scioglimento.

Il controllo è esercitato dagli enti locali Soci attraverso un organo appositamente costituito, denominato "Gruppo di Controllo", composto da n. 3 Soci eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il regolamento del Controllo in house, da approvarsi in sede di Assemblea ordinaria dell'ASIS, disciplina le attribuzioni ed il funzionamento del Gruppo di Controllo e specifica le modalità di esercizio del controllo stesso da attuarsi attraverso le seguenti attività:

- a) un controllo strutturale consistente nella nomina diretta degli Organi da parte dei Soci;
- b) un controllo operativo, dato dalle competenze dei Soci riuniti in Assemblea ad approvare i più importanti atti della vita societaria;
- c) un controllo ambientale sulla base di apposite linee guida



e controlli successivi in ordine agli obiettivi di tutela ambientale posti dai Soci;

d) un controllo strategico dato dalla definizione da parte dei Soci degli obiettivi strategici;

e) un controllo circa le prestazioni e la qualità dei servizi;

f) un controllo sugli atti con riferimento agli atti di natura regolamentare o contrattuale nei rapporti con gli utenti, la determinazione sulle sedi sociali.

Il controllo è altresì esercitato dall'Autorità d'Ambito SELE sulla base di quanto analiticamente disposto dall'art.32 - Controllo in house - dello Statuto dell'Autorità stessa. Esso mira specificamente a definire le scelte strategiche di medio e lungo periodo mediante la verifica degli atti di programmazione e pianificazione strategica di medio e lungo termine, con il preciso obiettivo di armonizzare le politiche di sviluppo del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'intero territorio dell'Ente d'Ambito.

Alla data di scioglimento dell'Autorità d'Ambito le funzioni di controllo ad essa affidate saranno assunte dai Comuni Soci.

Art.32

(Gestione temporanea S.I.I.)

L'ASIS Salernitana Reti ed Impianti spa continuerà ad effettuare, in luogo di ASIS Azienda Servizi Idrici Integrati Salernitana Gestione Spa, la gestione del Servizio Idrico Integrato fino al trasferimento di tutte le attività al gestore individuato dall'Ente di Ambito, e ciò anche in caso di messa in liquidazione di ASIS Azienda Servizi Idrici Integrati Salernitana Gestione Spa.

Art.33

(Rapporti giuridici in corso)

La società è subentrata integralmente nella titolarità dei rapporti con il personale ed in genere nei rapporti giuridici posti in essere dalla preesistente azienda speciale.

Art.34

(Rinvio alla legge)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia. Firmato: FIORE Aniello.

Frauenfelder Bruno Notaio Sigillo

PER CONFORMITA' ALL'ALLEGATO.

SALERNO, li 8/2/2012

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular notary seal. The seal contains the text 'FRAUENFELDER BRUNO FU CARLO FU ANI IN SAALERNO' around the perimeter and a central emblem. The signature is written in a cursive style.